

REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 del 26 giugno 2013

PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO

REGOLAMENTO DI DUBLINO

III

SCHEDA TECNICA



REGOLAMENTO DI DUBLINO III

COSA PREVEDE

Il Regolamento di Dublino III, entrato in vigore il 1 gennaio 2014, definisce **i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (Capo I, art.1).**

La domanda di asilo deve essere esaminata da **un solo Stato membro** che viene individuato come Stato competente in base a diversi criteri. Qualora lo Stato membro competente non possa essere designato sulla base dei criteri enumerati nel Regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

I criteri per determinare lo stato competente della domanda di asilo prevedono una gerarchia e quindi si applicano nell'ordine in cui sono enumerati nel Regolamento:

1. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (CAPO III art.8)

- **È competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare (padre, madre, zii, nonni) o un fratello** del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.
- In mancanza di un familiare, di un fratello o di un parente, **è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale**, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

2. FAMILIARE BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (CAPO III art.9)

Se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, **è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente** per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Per **FAMILIARE** si intende:

- **il coniuge del richiedente o il partner** non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile;
- **i figli minori** delle coppie o del richiedente;
- se il richiedente o il richiedente è minore e non coniugato, **il padre, la madre o un altro adulto responsabile**

3. FAMILIARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (CAPO III art.10)

Se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

4. INGRESSO REGOLARE (CAPO III art. 12)

- **TITOLO DI SOGGIORNO:** Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo
- **VISTO:** Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto

5. INGRESSO E/O SOGGIORNO IRREGOLARE (CAPO III art. 13)

- **INGRESSO:** Se il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa trascorsi 12 mesi dall'ingresso irregolare nel territorio dell'UE.
- **SOGGIORNO:** Se il richiedente ha attraversato illegalmente una delle frontiere dell'UE, senza che di ciò vi sia prova, e ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi (di cui invece può fornire prova) in uno Stato membro prima di presentare domanda

di protezione internazionale, **detto Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.**

6. PERSONE A CARICO (CAPO IV art. 16)

Si procede al **ricongiungimento familiare** qualora un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o, viceversa, laddove questi ultimi dipendano dal richiedente.

7. CLAUSOLE DISCREZIONALI (CAPO III art.17)

- Lo Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere **al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie** fondate in particolare su **motivi familiari o culturali.**

Criticità

- **Visione troppo ristretta di <familiari>**
- **Nessuna considerazione dei legami socio- economici e culturali** dei richiedenti asilo se non nelle possibilità dello stato di applicare le clausole discrezionali
- **Nessuna previsione solidaristica** con gli altri Paesi transfrontalieri

PROCEDURA REGOLAMENTO DUBLINO III

La **procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno stato membro**

Le informazioni sul richiedente vengono raccolte tramite

II COLLOQUIO PERSONALE

in tempo utile

in una lingua compresa dal richiedente

*in condizioni di **adeguata riservatezza***

Obbligo di informativa

DATABASE EURODAC

*Sistema di confronto delle impronte **digitali** dei richiedenti asilo per verificare se essi abbiano **già presentato una domanda in un altro paese dell'UE** o se un richiedente asilo è **entrato irregolarmente nel territorio dell'Unione.***

Qualora il richiedente rientri in uno dei criteri Dublino

DOMANDA DAL PAESE RICHIEDENTE

Per chi fa domanda di asilo per la prima volta

Procedure per la richiesta di

PRESA IN CARICO

- Entro **3 MESI**
- Entro **2 MESI** se la risposta è su dati EURODAC

Per chi ha già fatto domanda di asilo

Procedure per la richiesta di


RIPRESA IN CARICO

- Entro **2 MESI** dalla risposta EURODAC
- Entro **3 MESI** se su prove diverse dai dati EURODAC

RISPOSTA DAL PAESE RICHIESTO

- Entro **2 MESI** dal ricevimento della richiesta
- Entro **3 MESI in casi eccezionali**, quando l'esame è particolarmente complesso

- Entro **1 MESE** dalla data in cui perviene la richiesta
- Entro **2 SETTIMANE** quando la richiesta è basata sui dati EURODAC



L'**ASSENZA DI RISPOSTA** entro i termini equivale all'**ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA**:

Obbligo di riprendere in carico l'interessato

Obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso

Per il RICHIEDENTE ASILO



NOTIFICA della decisione di trasferimento



TRATTENIMENTO

Gli Stati membri **non possono trattenere una persona** per il solo motivo che sia oggetto della procedura Dublino.

Il trattenimento è previsto **solo in caso di notevole rischio di fuga** e deve essere:

- *basato sui una valutazione caso per caso e proporzionale*
- *di durata quanto breve possibile*



TRASFERIMENTO

- **Entro 6 MESI** dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro
- Svolto nel **pieno rispetto dei diritti fondamentali** e della **dignità umana**
- **I costi** sono **a carico dello Stato membro** che provvede al trasferimento
- **I costi non sono imputabili alle persone da trasferire**